



COMUNE DI EMPOLI

Settore III - Politiche Territoriali

Servizio Tutela Ambientale

ORDINANZA N. 435 DEL 12/10/2021

OGGETTO: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELL'ORDINANZA INGIUNZIONE N. 391 DEL 06/10/2021 PER AVVENUTO PAGAMENTO ESTINTIVO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 3 – POLITICHE TERRITORIALI

Richiamata la propria Ordinanza Ingiunzione n. 391 del 06/10/2021, con la quale il Sottoscritto ordinava il versamento di Euro 58,00 e ne ingiungeva il pagamento per la violazione riportata nel verbale di accertamento di violazione amministrativa n 194A/2018 del 14/06/2018 della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese-Valdelsa – Comando Territoriale di Empoli – a carico del Sig. [OMISSIS...] , nato a [OMISSIS...] il [OMISSIS...] e residente a [OMISSIS...] in [OMISSIS...] [OMISSIS...] , relativa alla violazione a quanto previsto dall'art.44, comma 1 del Regolamento per la gestione dei rifiuti e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani del Comune di Empoli, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 19/07/2013 e successive modificazioni e integrazioni;

Preso atto che l'ordinanza ingiunzione n. 391 del 06/10/2021 citata è stata notificata, a mezzo del servizio messi comunali, nei confronti del trasgressore in data 08.10.2021, tramite consegna di copia in mani proprie del destinatario, ai sensi dell'Art. 138 del Codice di Procedura Civile;

Rilevato che:

- la Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese-Valdelsa – Comando Territoriale di Empoli, con lettera assunta al Protocollo di Questo Comune N. 70033 del 11/10/2021, ha inviato una ricevuta di pagamento compiuto dal trasgressore di euro 58,00 relativo al verbale N. 194A/2018 sopra citato;
- la data di pagamento riportata sulla predetta ricevuta è quella del 06/08/2018;

Dato atto che:

- il pagamento in misura ridotta della somma dovuta da parte del trasgressore come sopra generalizzato risulta agli atti che è avvenuto nel termine di 60 giorni dalla contestazione, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689 del 24/11/1981;

Considerato che:

- l'art. 18, comma 2, secondo periodo, della Legge n. 689/1981 citata stabilisce che “[L'autorità competente, se non ritiene fondato l'accertamento,] emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.”;

- l'art. 21-novies, comma 1, della Legge n. 241 del 07 Agosto 1990 stabilisce che: “Il provvedimento amministrativo illegittimo [per violazione di legge, eccesso di potere o incompetenza] [omissis], può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, [omissis], e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, [omissis]. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.”;

Visto il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e in particolare l'art. 107;

ORDINA

di annullare d'ufficio l'Ordinanza Ingunzione N. 391 del 06/10/2021, in quanto la Sanzione Amministrativa è stata estinta tramite pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981 citata;

di far notificare la presente Ordinanza di annullamento al Sig. [OMISSIS...] , nato a [OMISSIS...] il [OMISSIS...] e residente a [OMISSIS...] in [OMISSIS...] , destinatario dell'Ordinanza di Ingunzione N. 391/2021 citata;

di inviare altresì la presente Ordinanza di annullamento alla Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese-Valdelsa – Comando Territoriale di Empoli, ai sensi dell'art. 18, comma 2, secondo periodo, della Legge n. 689/1981 citata;

di archiviare la pratica relativa al verbale N. 194A/2018 del 14/06/2018 per estinzione della sanzione amministrativa tramite pagamento della stessa.

Il Dirigente del Settore
ANNUNZIATI ALESSANDRO / ArubaPEC
S.p.A.